



Federata



**ANIMA**<sup>®</sup>  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori  
di impianti di cogenerazione

# ***ITALCOGEN***

***settembre 2022***

## ***RISPOSTE AL DCO ARERA 02 AGOSTO 2022***

*390/2022/R/eel “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”*



Federata



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori  
di impianti di cogenerazione

---

## RISPOSTE PUNTUALI AI QUESITI

---

*S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?*

→ Nessuna osservazione

*S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?*

→ Nessuna osservazione

*S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?*

→ Nessuna osservazione

*S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?*

→ Relativamente a "Il modello regolatorio per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso", si ritiene che quanto indicato al punto 4.60 dovrebbe essere esteso anche agli utenti attivi "a distanza" poiché essi sono inclusi dalla stessa ARERA nelle fattispecie ammissibili di autoconsumo diffuso, ma poi gli stessi non sono citati per quanto concerne la valorizzazione dell'autoconsumo. Il caso è duale a quello che ricorre tra comunità energetica dei



Federata



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori  
di impianti di cogenerazione

cittadini e comunità energetica rinnovabili così come tra autoconsumatori rinnovabili e clienti attivi che agiscono collettivamente dove la valorizzazione dell'autoconsumo è trattata alla stessa maniera.

In merito agli impianti di cogenerazione alimentati da biometano in forza di un'attribuzione di garanzie di origine del biometano stesso si ritiene debba essere considerato un impianto di produzione da fonte rinnovabile e poter accedere, pertanto, a tutti i benefici della collettività in materia di valorizzazione dell'autoconsumo di competenza di ARERA: la valorizzazione potrà avvenire unicamente in relazione alla quota di approvvigionamento coperto da garanzie di origine prevedendo, quindi anche una regolazione a saldo di tipo annuale.

*S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?*

→ Nessuna osservazione

*S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?*

→ Nessuna osservazione

*S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?*

→ Nessuna osservazione

*S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?*

→ Nessuna osservazione